



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.427.1

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 10464]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 10464]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 10464] **ISILI (SU) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante “Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE, benché l’impianto proposto non si qualifichi come agrivoltaico.

CONSIDERATO che **Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.**, con nota pervenuta il 16/10/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località “Perd’e Cuaddu”, della potenza pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, nel comune di Isili (SU).


CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo fotovoltaico, denominato “PERD’E CUADDU”, di potenza pari a 24,195 MWp, da realizzarsi nel comune di Isili (SU), con opere di connessione alla RTN, all’interno del perimetro della Zona Industriale sita nella località Perd’e Cuaddu. In particolare, le aree interessate dall’impianto fotovoltaico risultano collocate ad est, ad ovest e sud-ovest del perimetro dell’attuale agglomerato industriale. Risulta indicativamente compreso tra le località di Baraxi ad ovest, Mauru Marras a nord, Monte Crabbitu ad est e Bruncu s’Ollastu a sud. I quattro settori dell’impianto saranno collegati alla Cabina Primaria AT/MT “Isili” in comune di Isili, tramite cavidotti interrati. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di estensione complessiva pari a 26 ettari (comprensiva delle opere elettriche, civili e di inserimento paesaggistico ambientale). L’impianto è suddiviso nei Settori nn. 1 (a sua volta suddiviso nei Lotti di impianto nn. 1, 2 e 3), 2, 3 e 4, nei quali saranno installati 38.712 moduli fotovoltaici e le cui strutture, misurate al mozzo di rotazione, avranno altezza di circa 3,00 m dal suolo. Ciascun settore ha individuata una specifica area di cantiere, posta nelle immediate vicinanze. Sono previste opere di mitigazione vegetazionale lungo il perimetro dei vari Settori e lotti, provvisti ciascuno di recinzione. Il progetto prevede una vita utile di esercizio pari a 25 anni.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_amte.MASE.RU.U.0169786 del 23/10/2023, ha comunicato “... la procedibilità dell’istanza ... “ di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell’avviso al

pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 24978 del 25/10/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Con la medesima nota del 25/10/2023 sono stati trasmessi alla Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna i seguenti elaborati: "Dati GIS" – in formati vari. Inoltre, si è evidenziato che "... Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID_VIP 10464), si deve altresì evidenziare a codesti Uffici del MiC che le relative opere si collocano, comunque, in un areale entro il quale si stanno addensando di recente una pluralità di proposte di impianti industriali da fonti rinnovabili (fotovoltaica ed agro-voltaica), in fase di VIA di competenza statale, come illustrato nella seguente immagine elaborata da questa Soprintendenza speciale per il PNRR quale necessario elemento istruttorio da valutarsi:



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con la raffigurazione degli impianti FER in fase di VIA di competenza statale – punti ROSSI e GIALLI = FV e FVA; triangoli BLU = eolici – e quello di cui trattasi - MASE-VA: ID_VIP 10464 con etichetta NERA) ...”;

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 31977 del 26/10/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari** nota prot. n. 79841 del 16/11/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, rilevando che "... Parte delle superfici impegnate nel progetto ricadono in un[']area oggetto di

MA

permesso di ricerca mineraria denominato "Mauru Marras" come da Determinazione 267/2023 del Assessorato Regionale all'Industria. Si segnala inoltre che alcune aree poste al lato Ovest dell'impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono soggette a valutazione paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1° lett "g" del Decreto Legislativo n° 42/2004 ...";

- d) **Comune di Isili** nota prot. n. 11162 del 22/11/2023, con relativo allegato tecnico, con la quale si trasmettono le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rilevando che "... ISTRUTTORIA: L'istruttoria viene eseguita sulla base delle seguenti tematiche prese in esame in base alle competenze attribuite dalla legge e inerenti la Conformità del Progetto alle norme e prescrizioni vigenti e/o adottate da parte di questo ente: 1- VERIFICA FORMALE della documentazione progettuale; 2- VERIFICA del rispetto delle norme della Strumentazione Urbanistica e dei regolamenti e linee guida attinenti la disciplina specifica; 3- VERIFICA inerente la Vincolistica paesaggistica e ambientale; 1- VERIFICA FORMALE [-] Dall'esame della documentazione emergono alcune incongruenze sui Piani citati. P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale oramai non esistente), e Programma di Fabbricazione approvato dalla RAS in data 10 agosto 1981 (quest'ultimo vigente e correttamente citato). Per quanto riguarda l'area interessata dall'intervento, quest'ultima ricade all'interno della ZONA "D"- sottozona D1", la quale rientra nell'ambito del Piano industriale della Sardegna Centrale in cui risulta vigente il P.R.G. dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale (in vigore dal 19.12.1975 D.P.G.R. N°364- Variante in vigore dal 23 aprile 1999). In base alla L.R. N.10/2008 le competenze amministrative su tale area sono state trasferite al Comune. Pertanto pur prendendo atto che il progetto considera anche le norme del citato P.R.G., occorre apportare una correzione in ordine alla regolarità formale dei documenti. 2- VERIFICA URBANISTICA E NORMATIVA [-] Le opere ricadono per quanto riguarda il citato Piano Regolatore dell'area industriale nelle seguenti aree indicate nella planimetria sotto riportata: - Zona per insediamenti Produttivi (area in rosso nella planimetria); - Zona per Servizi Attrezzature consortili e verde attrezzato (Aree in giallo nella planimetria) - Viabilità di Piano e Fascia di rispetto per infrastrutture[:]

MA



Per quanto riguarda le aree per insediamenti produttivi e per Servizi si può verificare che gli interventi in progetto non sono in contrasto con le previsioni di cui alle norme di attuazione del Piano di cui trattasi. Risulta invece la criticità relativa all'incompatibilità delle opere ricadenti nelle aree dedicate alla viabilità di Piano e alle relative fasce di rispetto. Si dà atto di quanto descritto in Relazione per quanto riguarda i "distacchi degli inseguitori solari dalla viabilità esistente"; in particolare: "- per le zone per insediamenti produttivi – distacchi dei fabbricati o degli impianti di qualsiasi tipo dai confini del lotto stesso non inferiori all'altezza massima della facciata del fabbricato che su di esso prospetta e, in ogni caso, non inferiore a m 8,00; - per le zone per servizi, attrezzature consortili e verde attrezzato – distacchi delle costruzioni di almeno 6 m dai confini interni." Per quanto riguarda i parametri e gli standards urbanistici non avendo tali opere caratteristiche tali per le quali possano influire su detti parametri (volumi, superfici ecc.) si fa riferimento principalmente a quanto prescritto nella D.G.R. N. 5/25 del 29.01.2019, la quale prevede in particolare che gli enti gestori possano prevedere "l'incremento del limite di utilizzo del territorio industriale per la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici e solari termodinamici nelle aree brownfield definite "industriali, artigianali, di servizio", fino al 20% della superficie totale dell'area". A tal proposito questo Ufficio con Determinazione n. 26 del 19.04.2023 ha provveduto alla ricognizione dello stato di fatto delle superfici insediate e di quelle ancora disponibili riassunte nella sottostante tabella: Si evidenzia che risultano inoltre ricevute negli ultimi 3 anni delle ulteriori pratiche per le quali sono state avviate le procedure, ma per le quali non risultano agli atti provvedimenti conclusivi e che pertanto non posseggono i titoli abilitativi che producano con certezza titolo all'acquisizione della percentuale di aree assegnabili. In particolare risulta in fase istruttoria una pratica presentata dalla Società GDG SOLAR avente sede a Milano in Via Fabio Filzi c.f. 12144850968, relativa alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo Fotovoltaica di potenza unitaria

pari a 999 KW con relative opere di connessione alla rete esistente. Dalla Relazione di Progetto si riporta quanto segue: "... Sotto il profilo dell'occupazione di suolo risulta comunque interessante valutare le superfici di pertinenza dell'impianto in progetto in rapporto a quelle su cui insistono gli altri impianti fotovoltaici ubicati in area industriale di Isili. L'analisi dell'aspetto ambientale in questione, peraltro, non può prescindere dal considerare, ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici, i parametri di utilizzo delle aree industriali stabiliti dalla normativa applicabile. Sotto questo profilo, in riferimento agli indirizzi contenuti nella Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, detta deliberazione stabilisce un limite di utilizzo del territorio industriale per la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici fino al 20% della superficie totale della specifica area industriale. A questo riguardo, avendosi un'area totale del comparto industriale di Isili - Perd'e C'addu pari a circa 325 ettari, il 20% "utile" per l'installazione di impianti FV è pari a circa 65 ettari. Poiché ad oggi risultano realizzati circa 27 ettari di impianti fotovoltaici a terra e considerato che l'impianto in progetto occupa una superficie lorda di circa 26 ettari le indicazioni riportate nella predetta D.G.R. risultano pienamente soddisfatte. Peraltro, corre l'obbligo evidenziare che il Decreto Legge n. 17 del 1/03/2022 - "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" in ragione della "straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali", all'art 10-bis sancisce che: "in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza". In tale prospettiva, la percentuale del 60% di utilizzo del territorio industriale per la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici sarebbe di 195 ha, ben al di sopra della percentuale eventualmente utilizzata nello scenario di realizzazione del progetto"[.] In merito a quanto sopra si osserva quanto segue: - La valutazione sulla compatibilità dell'intervento risulta generica e non supportata da dati precisi e comparati sull'effettivo stato attuale dell'area. Pertanto al fine di poter confutare quanto dichiarato dalla Società proponente si rileva la necessità di integrare le Relazioni con delle tabelle e dei dati che consentano una puntuale verifica dei parametri citati. Inoltre si segnala la mancata citazione della Determinazione da parte di questo ufficio n. 26 del 19.04.2023. - Per quanto riguarda la norma di cui al Decreto Legge n. 17 del 1/03/2022 che prevede, che nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell'area industriale di pertinenza", non si condivide l'analisi contenuta nel progetto in quanto per Area industriale di pertinenza si ritiene da considerare l'area di competenza della Proponente e non tutta l'area industriale, come viene indicato. Verifica rispetto delle linee Guida approvate Giunta Comunale[.] L'amministrazione, con Delibera dalla Giunta Comunale n.14 del 03.03.2020, ha approvato le linee guida riguardanti la Disciplina inerente la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio Comunale, di cui si dovrà tener conto nella valutazione del progetto. Tale Strumento normativo, non risulta essere stato preso in esame nel progetto. Pertanto anche su questo punto si richiede un[a] integrazione documentale. In particolare si rileva l'importanza di trattare in modo adeguato i seguenti argomenti: - Obiettivi e criteri generali di inserimento e valutazione degli interventi (art.3) - Dismissione e ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti installati nel territorio di Isili; (Art.9) - Misure di compensazione (art.10-11-12) ; Criterio del cumulo con altri progetti[.] Si evidenzia inoltre la possibile interferenza del progetto con le seguenti pratiche attualmente in itinere che interessano direttamente o indirettamente alcune aree indicate in progetto: - Impianto eolico da 28 MW Progetto Inergia S.p.a attualmente sottoposto a Procedimento P.A.U.R.; - Progetto di Concessione mineraria denominata "Mauru Marras" ditta E.T.AS. S.R.L. con sede a Villanovatulo, per l'estrazione di argille bentoniche e smettiche. Progetto in fase di conclusione e presentazione per Procedimento V.I.A.; Si ritiene che tali pratiche debbano essere tenute in considerazione nella procedura VIA per quanto riguarda le soglie dimensionali di cui all'allegato IV del D.lgs 152/2006 (criterio del cumulo con altri progetti) 3- Verifica vincolistica paesaggistica-ambientale. Secondo gli elaborati progettuali l'intervento non ricade in alcuna area sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico o ambientale. Si rimanda alla valutazione degli enti competenti per la verifica di tali vincoli e per il rilascio delle specifiche Autorizzazioni e per l'eventuale indicazione di prescrizioni o ulteriori verifiche da effettuare per il rispetto della suddetta vincolistica. CONCLUSIONI [-] In conclusione si riassumono le criticità rilevate che costituiscono l'osservazione da trasmettere al MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) nell'ambito della Procedura

ID:10464-Procedura di VIA : 1. incompatibilità delle opere ricadenti nelle aree dedicate alla viabilità di Piano e alle relative fasce di rispetto. 2. Carenza progettuale riguardo alla parametrizzazione dell'intervento rispetto alle norme e ai Regolamenti vigenti in questo Comune; 3. Interferenza del progetto rispetto ad altre iniziative in corso”;

- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 35288 del 24/11/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 54963 del 20/11/2023, osserva che “... In merito al Piano Paesaggistico Regionale, l'area interessata dall'impianto fotovoltaico, individuata negli elaborati di progetto risulta esterna agli ambiti di paesaggio costiero e classificata, in gran parte per l'assetto insediativo, in insediamenti produttivi – grandi aree industriali, mentre alcuni lotti ricadono, per l'assetto ambientale, in aree agro-forestali, in aree seminaturali e in aree naturali e sub naturali. Il progetto nella costituzione dei lotti, come rilevabile dalla tav.FVI-TA10 prevede la salvaguardia di porzioni della vegetazione esistente, tuttavia una certa quota di vegetazione verrà eliminata. In merito alle superfici classificate del PPR in aree seminaturali e in aree naturali e sub naturali la cui vegetazione risulta oggetto di espanto dovrà essere accertata, da parte del Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari CFVA in indirizzo, la presenza di specie forestali che potrebbero comportare la presenza del vincolo paesaggistico di bosco ai sensi all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs.n°42/04, secondo la L.R. 8/2016 e il D.Lgs. 34/2018 e la conseguente necessità dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 146 del citato decreto. Per quanto sopra considerata l'assenza di vincoli paesaggistici, ad eccezione del vincolo di cui all'art. 142 lett. g) del D.lgs 42/04 che risulta da verificare su alcune limitate porzioni, la morfologia prevalentemente pianeggiante, l'assenza di significativi punti di osservazione, considerato altresì che gran parte dell'impianto ricade all'interno di aree classificate, insediamenti produttivi – grandi aree industriali nella cartografia del PPR e la restante parte dell'impianto in aree immediatamente contigue all'insediamento produttivo, la realizzazione di quinte arboree che limitano la percezione anche sulla breve distanza, si ritiene che non sussistano particolari criticità paesaggistiche alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle seguenti indicazioni: ☑ Sia salvaguardata la vegetazione forestale presente e quella eliminata sia comunque compensata da nuovi impianti ...”. L'ARPAS, con nota prot. n. 42933 del 20/11/2023, rileva che “... 2. OSSERVAZIONI [-] Dall'analisi tecnica della documentazione fornita dal proponente sono emerse le seguenti criticità: 1. Si richiede al proponente di fornire all'interno dello Studio di Impatto Ambientale indicazioni relative alla lunghezza della viabilità da realizzare e un maggiore approfondimento relativo alle modalità di connessione dell'impianto; 2. Si richiede al proponente una maggiore chiarezza relativamente alla viabilità, non appare chiaro se sia prevista o meno la realizzazione di una viabilità interna; 3. Nello Studio di Impatto Ambientale vengono presi in considerazione gli effetti cumulati con gli altri progetti FER presenti nell'area industriale ma non viene considerato l'effetto cumulativo che si verrebbe ad avere con il parco eolico Perd'e Cuaddu anch'esso in istruttoria. Si evidenzia come: a. Il tracciato del cavidotto a 15 kV vada in parte a coincidere con il cavidotto MT del suddetto parco eolico; b. Parte del lotto B risulta ad una distanza circa pari a 300 m dalla turbina eolica WTG2. Si rammenta che la soluzione da prediligere sarebbe quella di realizzare un unico tracciato dei cavidotti in maniera tale da ridurre il più possibile l'impatto sulle componenti ambientali coinvolte ...”;
- f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 22943 del 19/12/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, rilevando per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico afferma che “... A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Isili

- Complesso archeologico di Sa Narba-Bidda Beccia, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 141 del 06.11.2014, distante circa 717 m a ovest dall'impianto;

Comune di Nurallao

- Complesso archeologico Poiolu, sottoposto a vincolo con D. D.R. n. 144 del 06.11.2014, distante circa

840 m a ovest dall'impianto; ...

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Isili

- Nuraghe is Casteddus, PUC di Isili n. 22, distante circa 717 m a sud-est dall'impianto;
- tomba di giganti is Casteddus, PUC di Isili n. 56, distante circa 934 m a sud-est dall'impianto;
- nuraghe Corte Giuanni, PUC di Isili n. 17, distante circa 914 m a est dall'impianto;
- nuraghe Sartarò, PUC di Isili n. 45 e PPR cod. 2233, distante circa 730 m a est dall'impianto;
- nuraghe Balloiana, PUC di Isili n. 12, distante circa 896 m a nord dall'impianto;
- nuraghe Sa Tanca 'e Sa Rutta, PUC di Isili n. 43, distante circa 1260 m a nord dall'impianto;
- nuraghe Corte Ghiani, PUC di Isili n. 15 e PPR cod. 2224, distante circa 1145 m a sud-ovest dall'impianto;

Comune di Nurallao

- Nuraghe Brabaxiana, distante circa 880 m a nord-ovest dall'impianto;

A.2. **ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-]** L'impianto fotovoltaico in progetto ricade in località Perd'e Cuaddu del comune di Isili. In questa zona del Sarcidano sono attestati numerosi siti archeologici. Questa parte del territorio è comunque interessato da numerosi siti archeologici, censiti anche nel Piano Urbanistico Comunale di Isili che, seppure localizzati a oltre 700 m dall'impianto in progetto, sono un'importante testimonianza della frequentazione antropica di questa zona a partire dall'età preistorica fino ai nostri giorni. Inoltre, bisogna segnalare che durante la ricognizione effettuata per la realizzazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico nella zona occidentale del progetto previsto in località Brabaxia sono stati rinvenuti sporadici materiale di interesse archeologico (tre dei quali sicuramente inquadrabile in età storica (UR 2 elaborato SSEI-FVI-RP14), in un'area peraltro interessata anche da lavori agricoli. Peraltro, l'area individuata per la Cabina Primaria corrisponde all'area della Stazione Elettrica RTN già presente sul territorio, in località Perd'e Cuaddu – Monte Is Casteddus. È risultata non accessibile "in quanto dotata di muro perimetrale" e quindi non è stata oggetto di ricognizione.

A.3. **RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-]** Vista la presenza di elementi archeologici, risulta necessario prima di avviare le opere effettuare saggi preventivi secondo le modalità previste dall'allegato I.8 del D. lgs. 36 del 2023. Devono essere completate le ricognizioni nelle aree in cui in questa fase non si è riusciti ad accedere nei terreni.

A.4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-]** Considerato che L'areale presenta una intensa presenza di siti archeologici, viste le situazioni emerse durante le ricognizioni effettuate dai professionisti incaricati dalla ditta, si ritiene necessario eseguire saggi archeologici preventivi nelle aree a rischio archeologico e completare la ricognizione nelle aree non ricognite".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che "... B.1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-]** B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze[:]

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Bau 'e Carru (Riu Valzanella), a circa 50 m;

Fascia di tutela del Riu Roledu, a circa 110 m;

-Art. 142, comma 1, lett. g):

bosco di macchia a lentischio e roverella in alcune aree nella sezione Ovest dell'impianto.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006. L'area dell'impianto non ricade negli ambiti costieri omogenei individuati dal PPR. Nel comune di Isili è vigente un Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Sardegna in data 10/08/1981, non adeguato al PPR. L'area interessata ricade urbanisticamente in ZONA "D"- sottozona D1", che rientra nell'ambito del Piano industriale della Sardegna Centrale dotato di un "Piano Regolatore dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale"

MA

del 19/12/1975, per il quale è oggi vigente la Variante del 23/04/1999: l'impianto ricade in parte in "Zona per insediamenti Produttivi", in parte in "Zona per Servizi Attrezzature consortili e verde attrezzato" ed in parte in Zona "Viabilità di Piano e Fascia di rispetto per infrastrutture". Parte delle superfici impegnate nel progetto ricadono in un'area oggetto di permesso di ricerca mineraria denominato "Mauru Marras" come da Determinazione 267/2023 dell'Assessorato Regionale all'Industria; i diritti demaniali sui giacimenti minerari sono acquisiti al patrimonio indisponibile della RAS.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

-Componenti ambientali:

Parte dell'impianto ricade in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agro-forestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate", parte in aree classificate come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" e parte classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "boschi". Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (art. 29 delle NTA), prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Disciplina delle "aree seminaturali" (art. 26 delle NTA), sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (art. 23 delle NTA), è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

-Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA,

"Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee": come indicati al punto B.1.1.b.

-Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

Area di gestione speciale Ente Foreste "Nurallao", a circa 2 km;

Area di gestione speciale Ente Foreste "Isili", a circa 2,1 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale": "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli art. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

ID5023 – Nuraghe, a circa 750 m;

ID5012 – Nuraghe, a circa 850 m;

ID6796 – Nuraghe, a circa 900 m;

ID5014 - Nuraghe, a circa 1,2 km;

ID6795 - Nuraghe, a circa 1,3 km;

ID5013 - Nuraghe, a circa 1,3 km;

ID5022 - Nuraghe, a circa 1,3 km (dalla Cabina primaria "Isili").

-Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR "nuclei di antica e prima formazione": l'impianto dista circa 3,4 km dal centro matrice di Nurallao e circa 4 km da quello di Isili.

Assetto Insediativo

-Componenti insediative

L'impianto ricade in parte (circa 17 ha su 26 ha) in aree classificate dal PPR tra le "grandi aree industriali", di cui agli artt. 91-93 delle NTA.

-L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinato agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

...

B.1.2 – Beni Architettonici

- A circa 1 km ad Ovest, distanza minima, si articola la tratta ferroviaria turistica a scartamento ridotto del Trenino Verde "Mandas-Sorgono", di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d'arte ferroviaria, le fermate e le Case cantoniere, che fa tappa nella Stazione di Nurallao, fino al complesso ferroviario della Stazione di Sarcidano.

- Casa di reclusione di Isili, già Colonia penale, a circa 2 km a Nord.

- Chiesa di S. Antonio da Padova in località Fadali a Isili (D. M. ex. D. Lgs. 490/99 del 13/05/2000), a circa 2,5 km;

- Stazione di Sarcidano della tratta del Trenino Verde, Casello ed opere annesse, a circa 2,5 km;

- Chiesa di San Sebastiano in agro di Isili, a circa 3 km;

- Ex fabbricato viaggiatori della Stazione di Nurallao e Casa Cantoniera, a circa 3 km.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul paesaggio e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale prescelto per il campo fotovoltaico ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le aree di pericolosità molto elevata del PAI (Hi3 e Hi4). L'intervento è localizzato nella sub-regione del Sarcidano, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile, contraddistinto dalla presenza di colline ed altopiani, che si alternano a valli fluviali, parte di un territorio rurale dedito da secoli all'agricoltura ed all'allevamento. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area di studio è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, tra i più significativi ed iconici della Sardegna, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti. Nel territorio, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sono attivi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A circa 2 km dall'impianto corre il tracciato della tratta ferroviaria del Trenino Verde che collega Nurallao con Isili. Il sito di installazione dell'impianto è localizzato all'interno della Zona industriale della Sardegna Centrale ove sono già presenti 2 vasti impianti fotovoltaici (per circa 25 ha); la Zona industriale è situata in ambito completamente rurale e naturale, a circa 3 km dall'abitato di Nurallao e a circa 4 km dall'abitato di Isili. L'analisi del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR nell'area direttamente interessata dall'impianto mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio. La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza al reticolo fluviale; in particolare, l'area dell'impianto risulta distante circa 50 m dalla fascia di tutela del Riu Bau 'e Carru (Riu Valzanella) e a circa 110 m dalla fascia di tutela del Riu Roledu, beni culturali ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, la cui disciplina, all'art. 18 delle NTA, prevede che tali beni siano "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". La localizzazione dei pannelli fotovoltaici nelle immediate vicinanze della fascia tutelata di 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela stabiliti dal PPR, ancorché le fasce di tutela ricadano all'interno del perimetro dell'ex Consorzio industriale. Circa l'impatto sul patrimonio ambientale naturale deve ancora rilevarsi che l'impianto ricade in aree classificate dal PPR tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" ed in parte in aree classificate tra le "aree naturali e subnaturali" della fattispecie "boschi". Per le "aree seminaturali", la disciplina del PPR, all'art. 26 delle NTA, vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di

pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”; mentre per le “aree naturali e sub-naturali” la disciplina del PPR, all’art. 23 delle NTA, vieta: “qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”. Come si apprende dalla nota prot. n. 79841 del 16/11/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS, alcune aree poste al lato Ovest dell’impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs. 42/2004. Per quanto sopra, la realizzazione dell’impianto mostra di avere impatti negativi significativi sulla componente paesaggio naturale e seminaturale. La struttura del territorio è inoltre qualificata da numerose emergenze archeologiche nuragiche che ne connotano i panorami, molte delle quali sono beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli art. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA del PPR, presenti anche nelle vicinanze del progettato impianto: ID5023 a circa 750 m, ID5012 a circa 850 m, ID6796 a circa 900 m ed altri quattro a poco più di 1 km. Corre l’obbligo sottolineare che il buffer dei 100 m dai beni paesaggistici, prescritto dal successivo art. 49 comma 1 delle NTA (nell’area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela), costituisce un primo perimetro di salvaguardia del bene nelle more della co-pianificazione per l’adeguamento dei piani urbanistici al PPR. Per tale fase di adeguamento, il comma 2 prevede la analitica individuazione cartografica delle aree cosiddette di tutela condizionata del bene, cioè la facoltà di perimetrare e vincolare quell’area necessaria a garantirne l’integrità e la fruibilità paesaggistica. Con ciò, l’installazione dei moduli fotovoltaici in prossimità di tali buffer di salvaguardia provvisoria si pone in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché di fatto pregiudica, se non annulla, la possibilità, in sede di co-pianificazione, di perimetrare in misura idonea l’ambito della tutela paesaggistica relativa al bene individuato. Sotto il profilo urbanistico, tenendo conto delle previsioni del vigente “Piano Regolatore dell’ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale”, si deve rilevare che l’impianto ricade in parte in “Zona per insediamenti Produttivi”, in parte in “Zona per Servizi Attrezzature consortili e verde attrezzato” ed in parte in Zona “Viabilità di Piano e Fascia di rispetto per infrastrutture”. Emerge così che l’impianto si sovrappone all’agglomerato senza tenere conto della pianificazione urbanistica consortile: né della articolazione in lotti e strade, né della destinazione dei lotti. Il Comune di Isili, che dal 2008 ha la competenza amministrativa dell’area consortile, nella nota n. prot. 11162 del 22/11/2023, evidenzia “la criticità relativa all’incompatibilità delle opere ricadenti nelle aree dedicate alla viabilità di Piano e alle relative fasce di rispetto”. Si deve inoltre evidenziare che il perimetro dell’ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale non è interamente ricompreso tra le “Grandi Aree Industriali” individuate nella cartografia del PPR, di cui agli artt. 91-93 delle NTA, e che del proposto impianto soltanto 17 ha su 26 ha ricadono in detta area. Ciò assume rilevanza in quanto gran parte dei 9 ha dell’impianto che risultano esterni alla “Grande Area Industriale” ricadono in aree classificate dal PPR come “aree seminaturali” e “aree naturali e sub-naturali”, per le quali è necessario conformarsi alla disciplina di sopra riportata, oltre che in aree boschive ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004. L’area prescelta, benché sotto il profilo urbanistico sia interamente contenuta entro il perimetro dell’ex Consorzio, risulta in massima parte non urbanizzata ed allo stato naturale (ad eccezione del settore Orientale); per contro, nell’area dell’ex Consorzio, che non ha mai prodotto lo sperato decollo del Sarcidano, vi sono ad oggi numerose e vaste aree già dotate delle necessarie urbanizzazioni e del tutto inutilizzate ed inedificate, che sono localizzate all’interno del nucleo consolidato dell’agglomerato. Tuttavia, il proponente motiva le scelte localizzative con argomentazioni apodittiche e predilige collocare gran parte dell’impianto in aree ancora naturali ed esterne al nucleo consolidato dell’agglomerato, nonché esterne, sotto il profilo paesaggistico, al perimetro così come individuato dal PPR, senza riguardo per il consumo di suolo boschivo. Circa l’impatto cumulativo con altri impianti FER si deve evidenziare che il territorio di riferimento e l’area vasta sono già interessate da altri simili proposte sia esistenti che attualmente in itinere. Nell’area dell’Ex Consorzio sono presenti 2 vasti impianti fotovoltaici (per circa 25 ha) ed inoltre, riguardo alla percentuale residua disponibile di cui alla DGR. n. 5/25 del 29/01/2019, riguardante la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici nelle aree brownfield definite “industriali, artigianali, di servizio”, nella nota n. prot. 11162 del 22/11/2023 il Comune di Isili evidenzia che risultano ricevute negli ultimi 3 anni delle ulteriori

pratiche per le quali sono state avviate le procedure, in particolare risulta in fase istruttoria un impianto fotovoltaico della Società GDG SOLAR di potenza unitaria pari a 999 KW, nonché l'Impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori alti 206 m della Inergia S.p.A. attualmente sottoposto a procedimento regionale PAUR. Circa quest'ultimo impianto si deve evidenziare che gli aerogeneratori in progetto saranno collocati a corona dell'impianto fotovoltaico in esame (la WTG2 sarà ad una distanza di circa 200 m dal settore B) e che il tracciato del cavidotto sarà in parte coincidente. Nel Sarcidano sono inoltre presenti i seguenti impianti di grande taglia: - impianto fotovoltaico a Escolca in località Monti Corrogas; - impianto eolico "Nurri", a circa 7 km di distanza (attualmente in fase di ampliamento, la cui configurazione finale prevede l'istallazione di 18 WTG da 3 MW e la realizzazione di due elettrodotti AT). Vi sono numerose altre proposte, attualmente in iter autorizzatorio, di impianti di grande taglia alimentati da FER sui territori dei comuni finitimi e sull'area vasta: - ID_VIP 10110, impianto agrivoltaico "Serri" dalla potenza di 39,33 MW integrato con sistema di accumulo da 15 MW in Comune di Serri; - ID_IP 7838, impianto agrofotovoltaico "Green and Blue Tuili" della potenza di 15.190 kW in comune di Tuili; - ID_VIP 9606, impianto eolico "Riu Mortoriu" costituito da 12 WTG nei territori comunali di Villanovafranca, Mandas e Gergei; - ID_VIP 9474, impianto eolico "Luminu" costituito da 17 WTG nei territori comunali di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas e Villanovafranca. La sommatoria di tutti questi impianti alimentati da FER è passibile di generare un impatto significativo negativo sulla componente ambientale culturale e paesaggistica del territorio di riferimento, anche in considerazione, nell'area di interesse, dell'effetto cumulo con strutture produttive dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale.


B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica e la disciplina del PPR nelle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate, la non conformità alla disciplina del PPR e l'effetto cumulativo con altri impianti alimentati da FER portano all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'impianto. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, anche all'interno dello stesso agglomerato industriale privilegiando i lotti non ancora utilizzati ove sono già presenti le opere di urbanizzazione, piuttosto che occupare aree marginali dell'Ex Consorzio ancora prevalentemente naturali, individuando così, tra più soluzioni, quella che presenti il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 663 dell'8/01/2024 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 19/12/2023, non rileva aspetti di specifica competenza;
- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 1098 del 10/01/2024 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1

dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 19/12/2023, paragrafo A. *Area funzionale patrimonio archeologico* – Allegato n. 1), tanto da individuare per l'area interessata dall'impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico, di conseguenza dovendosi qui evidenziare che la mancata conclusione da parte del Proponente della diversa e separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico costituisce per la presente procedura di VIA una conseguente mancata descrizione di tutti gli impatti previsti dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale come prescritto a carico del SIA dal D.Lgs. n. 152 del 2006:




(da *Catalogo MOSI*, elaborato n. SSEI-FVI-RP14-4, particolare della carta del Sito 4 e dell'area di progetto con raffigurati i beni culturali archeologici presenti nell'area di massima attenzione individuata dal Proponente)

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi come descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 19/12/2023 (Allegato n. 1): "... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] *Assetto ambientale -Componenti ambientali: Parte dell'impianto ricade in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agro-forestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate", parte in aree classificate come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" e parte classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "boschi". Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (art. 29 delle NTA), prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare*

MA

trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (..)". Disciplina delle "aree seminaturali" (art. 26 delle NTA), sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado." Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (art. 23 delle NTA), è vietato: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica", localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente attraverso una concreta comparazione con altri siti, quali ad esempio quelli già edificati o ad effettiva destinazione industriale/artigianale presenti nella medesima area industriale (v. SIA, capitolo 2.4.2.3 Assenza dell'intervento o "opzione zero", ove si ritiene di far prevalere quale ragione per la localizzazione individuata la relativa destinazione urbanistica e non si commisura, invece, la concreta natura dei terreni interessati nella loro configurazione ancora naturale per i Settori nn. 1, 3 e 4; v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 19/12/2023 - Allegato n. 1: "... Si deve inoltre evidenziare che il perimetro dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale non è interamente ricompreso tra le "Grandi Aree Industriali" individuate nella cartografia del PPR, di cui agli artt. 91-93 delle NTA, e che del proposto impianto soltanto 17 ha su 26 ha ricadono in detta area. Ciò assume rilevanza in quanto gran parte dei 9 ha dell'impianto che risultano esterni alla "Grande Area Industriale" ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" e "aree naturali e sub-naturali", per le quali è necessario conformarsi alla disciplina di sopra riportata, oltre che in aree boschive ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004. L'area prescelta, benché sotto il profilo urbanistico sia interamente contenuta entro il perimetro dell'ex Consorzio, risulta in massima parte non urbanizzata ed allo stato naturale (ad eccezione del settore Orientale); per contro, nell'area dell'ex Consorzio, che non ha mai prodotto lo sperato decollo del Sarcidano, vi sono ad oggi numerose e vaste aree già dotate delle necessarie urbanizzazioni e del tutto inutilizzate ed inedificate, che sono localizzate all'interno del nucleo consolidato dell'agglomerato. Tuttavia, il proponente motiva le scelte localizzative con argomentazioni apodittiche e predilige collocare gran parte dell'impianto in aree ancora naturali ed esterne al nucleo consolidato dell'agglomerato, nonché esterne, sotto il profilo paesaggistico, al perimetro così come individuato dal PPR, senza riguardo per il consumo di suolo boschivo ..."):

MA



- PPR GRANDI AREE INDUSTRIALI_Ver2017
- PPR GRANDI AREE INDUSTRIALI_Ver2017 – GAI_DGR1624280317

(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR con raffigurato il progetto di cui trattasi – MASE-ID VIP 10464 con PFV in VIOLA – e l’area individuata dal Piano paesaggistico regionale nell’Assetto Insediativo quale “Grande Area Industriale”, da cui emerge che l’impianto industriale proposto vi si colloca per apprezzabile parte all’esterno, ricadendo invece in aree ancora caratterizzate per il loro assetto naturale – v. Settori nn. 1, 3 e 4)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR con raffigurato il progetto di cui trattasi – MASE-ID VIP 10464 con PFV in VIOLA – ed il particolare della *Grande Area Industriale* identificata dal PPR – fondo GIALLO TRASPARENTE -, ove si comprende che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca anche in aree ancora nel loro assetto naturale – Settori nn. 1, 3 e 4 - ed esterne alla medesima *Grande Area Industriale* del PPR)

MA

Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con nota prot. n. 79841 del 16/11/2023: "... alcune aree poste al lato Ovest dell'impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono soggette a valutazione paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1° lett 'g' del Decreto Legislativo n°42/2004 ..."):



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR con raffigurato il progetto di cui trattasi – MASE-ID VIP 10464 con PFV in VIOLA – ed evidenziato l'assetto naturale ancora costituente gran parte delle aree interessate – v. Settori nn. 1, 3 e 4 -, il cui nuovo assetto industriale comporterebbe la cancellazione nonostante le tutele previste dal Piano paesaggistico regionale anche per le aree boscate)

MA

CONSIDERATO che gran parte delle aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 26 Ha) sono ancora nel loro stato naturale – v. Settori nn. 1, 3 e 4 - , come anche sono esterne alle Grandi Aree Industriali individuate dal Piano paesaggistico regionale, posizionandosi d'altronde anche in aree non congrue con insediamenti produttivi nel senso evidenziato dal Comune di Isili con la nota prot. n. 11162 del 22/11/2023 sopra citata alla lett. d). Tali aree nel loro attuale assetto naturale sarebbero snaturate con l'introduzione di strutture industriali estese planimetricamente e per questo incongrue ed estranee, dovendosi per la loro installazione modificarne la consistenza e naturalezza, ancor più se dovevano costituire fasce a verde nel Piano Regolatore dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale:



Figura 8.16 - Area di Impianto FV con superfici a copertura vegetale forestale (Tratto verde chiaro)

(da Relazione paesaggistica, fig. 8.16, p. 86)

MA



Figura 8.17 - Settore 1 - Area piú settentrionale



*Figura 8.18 - Settore 1 - Area piú settentrionale con esemplare di *Pyrus spinosa* e *Populus nigra* L. subsp. *nigra**

MA

Le superfici forestale con componente arborea e arbustiva rappresentano una forma regressiva della Serie n. 21: *Lonicero implexae-Quercetum virgiliana*- Serie sarda, calcicola, termo-mesomediterranea della quercia di Virgilio.



Figura 8.19 - Settore 1 - Vegetazione nella vallecicola con *Quercus virgiliana* e Lentisco



Figura 8.20 - Settore 1 centrale - Area a prato pascolo



Figura 8.21 - Settore 1 meridionale

MA



Figura 8.25 - Settore 4 - Area a macchia mediterranea con nucleo arborato sullo sfondo, ma esterno all'area di impianto

(da *Relazione paesaggistica*, pp. 87, 88, 89, 92 e 93, da cui emerge l'assetto naturale delle aree interessate dal progetto industriale in esame)




ID Punto: **PF01**



COORDINATE GAUSS-BOAGA: 1510466 - 4403030
PUNTO DI VISTA SINGOLARE: Aereo

Riferimenti dei punti di presa



STATO DI FATTO



(da SIA – *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo*, elaborato n. SSEI-FVI-TA17, particolare delle riprese dal Punto PF01, da cui emerge che l'impianto industriale in progetto si colloca anche in aree ancora nel loro stato naturale e non oggetto di infrastrutturazione industriale tale da averne compromesso l'assetto ambientale come oggetto di previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – v. sulla sinistra i Settori nn. 1, 3 e 4 -. Tali aree naturali, d'altronde, costituiscono ancora una fascia a contorno di quella industriale di Isili – costituente per questo una mitigazione degli impatti generati dalle attività industriali anche verso il contesto di giacenza del patrimonio culturale archeologico più prossimo e sopra descritto -, le cui componenti ambientali individuate dal Piano paesaggistico regionale sarebbero sostituite con elementi industriali incongrui)

MA




Figura 9.3 - Intervisibilità teorica dell'impianto con inserimento di barriere vegetali di mitigazione degli effetti visivi

(da *Relazione paesaggistica*, p. 125, immagine da cui emerge che l'impianto industriale di cui trattasi rappresenterebbe comunque una alterazione del contesto di ricorrenza per la sua parte ancora nello stato naturale anche nel caso della piantumazione della "barriera vegetale costituita da essenze arboree compatibili con il contesto di progetto lungo il perimetro delle aree di progetto al fine di minimizzare gli impatti visivi")

CONSIDERATO, al contrario, che il solo Settore n. 2 rientra tra quelli interclusi nell'ambito della già infrastrutturata zona industriale, quale nuovo insediamento industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare in similitudine degli impianti fotovoltaici esistenti, tanto da non potersi generare un nuovo e diverso impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale, fatta salva la conclusione e, quindi, gli esiti del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico nel senso prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 19/12/2023 (Allegato n. 1) e ribadito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, con il contributo istruttorio prot. interno SS-PNRR n. 1098 del 10/01/2024 (Allegato n. 3):

MA



Figura 8.16 - Area di Impianto FV con superfici a copertura vegetale forestale (Tratto verde chiaro)

(da *Relazione paesaggistica*, fig. 8.16, p. 86)

CONSIDERATO che tra gli impatti descritti dal Proponente con il SIA (v. allegato *Prospetti riepilogativi degli impatti ambientali*, elaborato n. SSEI_FVI-RA4) emerge, infatti, che quello per la *percezione visiva* del *Paesaggio* risulta essere *NEGATIVO MEDIO - NMM*, tra i più alti previsti nella fase di esercizio a carico di tutti i fattori ambientali indicati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento qui evidenziato ai SETTORI nn. 1, 3 e 4, posti all'esterno della già infrastrutturata area industriale:

MA

**MATRICE RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI
- FASE DI ESERCIZIO -**

FATTORI DI IMPATTO	COMPONENTI AMBIENTALI	EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																			
		ARIA E FATTORI CLIMATICI	SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO		PAESAGGIO			COMPONENTI BIOTICHE			AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA							
		Qualità dell'aria a livello locale	Unità pedologiche e qualità dei terreni			Unità idrogeologiche		Percezione visuale			Biodiversità a livello globale			Imprese agricole							
		Cambiamenti climatici	Unità litologiche e geomorfologiche			Unità idrologiche		Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario			Specie arbustive ed arboree			Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale							
			Unità geologico-tecniche					Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico			Specie erbacee			Amministrazioni comunali e servizi ai cittadini							
											Fauna terrestre			Popolazione residente e lavoratori							
											Avifauna e chiroteri										
Emissioni diffuse di polveri																					
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																					
Incremento del traffico veicolare																					
Trasformazione ed occupazione di superfici			NLB	T	T	T	T	NLM	T	T		T	T	T		T					T
Alterazione dei caratteri morfologici			T	T	T	T	T	T	T			T	T	T		T					T
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni			T	T	T	T	T	T				T	T	T		T					T
Rischi di destabilizzazione geotecnica			T	T	T																
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti			T			T	T			T				T							
Interferenze con la dinamica dei deflussi sotterranei				T		T	T			T						T					T
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali			T			T	T			T						T					T
Modificazioni dell'assetto insediativo storico									T												T
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo			NLB					NLM	T	T		T	T	T	T	NLB					T
Introduzione di strutture in elevazione			NLB	T	T			NMM	NMM			T	T	T	T	T					T
Asportazione di vegetazione erbacea e/o arbustiva			T	T	T			T		T		T	T	T	T	T					
Abbattimento/mortalità di esemplari																T	T				
Produzione di energia da FER		PAM										PAM				PAM	PAM	PAM	PAM		
Danni alle attività economiche esistenti o future																T					T
Corresponsione di diritti di superfici sulle aree di intervento																					
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																PMB	PAM				PAM
Induzione di rischi/disturbi da rumore															T	T	T				T
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																	T				T

MA

CLASSIFICAZIONE IMPATTI
- LEGENDA -


Caratteristiche dell'impatto

	Rev. BT	Rev. MT<	Irrev.
Positivo lieve	PLB	PLM	PLI
Positivo medio	PMB	PMM	PMI
Positivo alto	PAB	PAM	PAI
Negativo lieve	NLB	NLM	NLI
Negativo medio	NMB	NMM	NMI
Negativo alto	NAB	NAM	NAI
Impatto trascurabile	T		

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame per evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) esistenti ed in fase di autorizzazione e in valutazione ambientale (v. anche le osservazioni del Comune di Isili sopra citate alla lett. d: “... Si evidenzia inoltre la possibile interferenza del progetto con le seguenti pratiche attualmente in itinere che interessano direttamente o indirettamente alcune aree indicate in progetto: - Impianto eolico da 28 MW Progetto Inergia S.p.a attualmente sottoposto a Procedimento P.A.U.R. ...”), avendo presente anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 19/12/2023 (Allegato n. 1): “... Circa l’impatto cumulativo con altri impianti FER si deve evidenziare che il territorio di riferimento e l’area vasta sono già interessate da altri simili proposte sia esistenti che attualmente in itinere. Nell’area dell’Ex Consorzio sono presenti 2 vasti impianti fotovoltaici (per circa 25 ha) ed inoltre, riguardo alla percentuale residua disponibile di cui alla DGR. n. 5/25 del 29/01/2019, riguardante la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici nelle aree brownfield definite “industriali, artigianali, di servizio”, nella nota n. prot. 11162 del 22/11/2023 il Comune di Isili evidenzia che risultano ricevute negli ultimi 3 anni delle ulteriori pratiche per le quali sono state avviate le procedure, in particolare risulta in fase istruttoria un impianto fotovoltaico della Società GDG SOLAR di potenza unitaria pari a 999 KW, nonché l’Impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori alti 206 m della Inergia S.p.A. attualmente sottoposto a procedimento regionale PAUR. Circa quest’ultimo impianto si deve evidenziare che gli aerogeneratori in progetto saranno collocati a corona dell’impianto fotovoltaico in esame (la WTG2 sarà ad una distanza di circa 200 m dal settore B) e che il tracciato del cavidotto sarà in parte coincidente Nel Sarcidano sono inoltre presenti i seguenti impianti di grande taglia: - impianto

MA

fotovoltaico a Escolca in località Monti Corrogas; - impianto eolico “Nurri”, a circa 7 km di distanza (attualmente in fase di ampliamento, la cui configurazione finale prevede l’istallazione di 18 WTG da 3 MW e la realizzazione di due elettrodotti AT). Vi sono numerose altre proposte, attualmente in iter autorizzatorio, di impianti di grande taglia alimentati da FER sui territori dei comuni finitimi e sull’area vasta: - ID_VIP 10110, impianto agrivoltaico “Serri” dalla potenza di 39,33 MW integrato con sistema di accumulo da 15 MW in Comune di Serri; - ID_IP 7838, impianto agrofotovoltaico “Green and Blue Tuili” della potenza di 15.190 kW in comune di Tuili; - ID_VIP 9606, impianto eolico “Riu Mortoriu” costituito da 12 WTG nei territori comunali di Villanovafranca, Mandas e Gergei; - ID_VIP 9474, impianto eolico “Luminu” costituito da 17 WTG nei territori comunali di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas e Villanovafranca. La sommatoria di tutti questi impianti alimentati da FER è passibile di generare un impatto significativo negativo sulla componente ambientale culturale e paesaggistica del territorio di riferimento, anche in considerazione, nell’area di interesse, dell’effetto cumulo con strutture produttive dell’ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale...”:



(da progetto IMPIANTO EOLICO DA 28 MW IN LOCALITA’ “PERD’E CUADDU” della Inergia S.p.A., elaborato “Carta del potenziale archeologico”, n. IN-IS-RC2-1, ver. novembre 2022, particolare con evidenziati i 5 nuovi aerogeneratori previsti, il cui impatto cumulativo si sommerebbe a quello dell’impianto fotovoltaico in esame)

RITENUTO che sia in atto la complessiva trasformazione sostanziale del paesaggio naturale esistente nell’area vasta interessata dal progetto di cui trattasi e, in particolare, nell’areale di progetto – v. i Settori nn. 1, 3 e 4 - ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che dal suo assetto anche

MA

naturale, come sopra descritto, sta subendo una estesa trasformazione di tipo industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione delle aree naturali e di quelle a produzione agricola rispetto a quelle a funzione energetica.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area ancora naturale è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio naturale esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio delle componenti ambientali* (elaborato n. SSEI-FVI-RA2) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, vista la localizzazione particolare del progetto proposto e il rischio archeologico accertato dal competente Ufficio periferico del MiC), predisponendo per le relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche indicando i soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale archeologico e paesaggistico preposti al relativo monitoraggio). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto di tali beni.

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio naturale e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, in questo caso con riferimento alla prevenzione del rischio archeologico.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

Solare Eolico on-shore Eolico off-shore


Clicca sulla zona per scoprire i dati relativi

Richieste di connessione / FF55
(31/12/2023)

55.05 / 7.45 GW


- 21.61 / 5.24 GW
- 15.77 / 0.81 GW
- 17.67 / 1.40 GW

Richieste di connessione e target Fit for 55 (GW)



Target Fit for 55 (GW) e richieste di connessione (GW) per zone di mercato


Target FF55 Richieste



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

MA



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in parte in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 12.6 della Tabella 1 dell'Allegato B), con l'evidenziazione che "... E' opportuno precisare che, anche nel caso di impianti ricadenti all'interno delle aree brownfield che rispettano i criteri di installazione ivi previsti, potranno emergere eventuali criticità specifiche del sito e/o del progetto sottoposto a valutazione" (Allegato B, paragrafo 5, p. 12), come in effetti qui emerso dall'istruttoria condotta sul caso specifico del progetto in esame per i Settori nn. 1, 3 e 4.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. c-ter, punti nn. 1 e 2, del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto tutte collocate non in aree interne ad impianti industriali o stabilimenti esistenti e comunque collocate in aree a destinazione industriale, e per parte dei Settori nn. 1, 3 e 4 in aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. c-quater del medesimo comma ed articolo per la parte ricadente in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale,

MA

definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato dal punto di vista culturale con il presente parere tecnico istruttorio come esistente ed ancora da indagarsi e, dal punto di vista del contesto di giacenza paesaggistico, come negativo per i Settori nn. 1, 3 e 4 e favorevole per il Settore n. 2 nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 19/12/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 19/12/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/01/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'08/01/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto in ultimo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 22943 del 19/12/2023 (v. paragrafo D – Allegato n. 1: "Il proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, dalla nota n. prot. 79841 del 16/11/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS emerge che

alcune aree poste al lato Ovest dell'impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del relativo SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 si comunica che la localizzazione di parte dell'impianto aree boschive tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del citato D. Lgs. 42/2004, la non conformità con la disciplina del PPR e la valutazione dell'effetto cumulativo portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, anche all'interno dello stesso agglomerato industriale privilegiando i lotti non ancora utilizzati ove sono già presenti le opere di urbanizzazione, piuttosto che occupare aree marginali dell'Ex Consorzio ancora prevalentemente naturali, individuando così, tra più soluzioni, quella che presenti il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche".

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 19/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/01/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'8/01/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; **la Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, relativamente al **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, ricadente nel comune di Isili, nella provincia del Sud Sardegna:

- a) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione delle parti del progetto riferite ai SETTORI nn. 1, 3 e 4, compresi i relativi cavidotti di collegamento alla RTN;
- b) **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene alla realizzazione delle restanti parte dell'impianto fotovoltaico relative al SETTORE n. 2, comprese le relative opere connesse (collegamento alla sottostazione utente e di collegamento alla RTN), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 8:
 - 1) SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l. deve provvedere a che prima dell'avvio dei lavori, compresi quelli di impianto del cantiere, sia concluso il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico previsto dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, nei termini e modalità indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, i cui oneri sono a carico della medesima SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l., prevedendo nel Quadro Economico del progetto di cui trattasi adeguate somme per assicurare le attività per questo previste.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 2) SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
 - b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti, eventualmente prescritto per la sorveglianza in corso d'opera dal competente Ufficio periferico del MiC a seguito dell'espletamento del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui alla condizione ambientale n. 1;
 - c) trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna l'aggiornamento del *Piano di monitoraggio delle componenti ambientali* (elaborato n. SSEI-FVI-RA2), avendo riguardo di quanto rilevato come carente con il presente parere tecnico istruttorio e, quindi, degli esiti del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui alla condizione ambientale n. 1.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 3) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 4) Si prescrive a SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal

suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

5) In corso d'opera SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l. deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 6) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 7) SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 6).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 8) SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI S.r.l., in fase di esercizio, ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
02.02.2024 12:40:09
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 10464] ISILI (SU). Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,196 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.
Parere endoprocedimentale di competenza

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 24978-P del 25/10/2023, assunta agli atti della Scrivente con prot. n. 19411-A del 26/10/2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/10306/15196>, si comunica quanto segue.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico in territorio comunale di Isili in località Perd'e Cuaddu e delle relative opere di connessione alla RTN, di potenza nominale pari a 24,195 MWp. L'area interessata ricade all'interno del perimetro della Zona Industriale (ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale); L'impianto è suddiviso in 5 sezioni contigue, collocate ad est, ad ovest e sud-ovest del perimetro del Consorzio, per una superficie totale di impianto pari a circa 26 ha sulla quale saranno installati 38.712 moduli fotovoltaici. Le 5 sezioni dell'impianto saranno collegate alla stessa Cabina Primaria AT/MT "Isili" in comune di Isili tramite cavidotti interrati.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Isili

- Complesso archeologico di Sa Narba-Bidda Beccia, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 141 del 06.11.2014, distante circa 717 m a ovest dall'impianto;

Comune di Nurallao

- Complesso archeologico Poiolu, sottoposto a vincolo con D. D.R. n. 144 del 06.11.2014, distante circa 840 m a ovest dall'impianto;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Isili

- Nuraghe is Casteddus, PUC di Isili n. 22, distante circa 717 m a sud-est dall'impianto;
- tomba di giganti is Casteddus, PUC di Isili n. 56, distante circa 934 m a sud-est dall'impianto;
- nuraghe Corte Giuanni, PUC di Isili n. 17, distante circa 914 m a est dall'impianto;
- nuraghe Sartarò, PUC di Isili n. 45 e PPR cod. 2233, distante circa 730 m a est dall'impianto;
- nuraghe Balloiana, PUC di Isili n. 12, distante circa 896 m a nord dall'impianto;
- nuraghe Sa Tanca 'e Sa Rutta, PUC di Isili n. 43, distante circa 1260 m a nord dall'impianto;
- nuraghe Corte Ghiani, PUC di Isili n. 15 e PPR cod. 2224, distante circa 1145 m a sud-ovest dall'impianto;

Comune di Nurallao

- Nuraghe Brabaxiana, distante circa 880 m a nord-ovest dall'impianto;

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico in progetto ricade in località Perd'e Cuaddu del comune di Isili. In questa zona del Sarcidano sono attestati numerosi siti archeologici. Questa parte del territorio è comunque interessato da numerosi siti archeologici, censiti anche nel Piano Urbanistico Comunale di Isili che, seppure localizzati a oltre 700 m dall'impianto in progetto, sono un'importante testimonianza della frequentazione antropica di questa zona a partire dall'età preistorica fino ai nostri giorni.

Inoltre, bisogna segnalare che durante la ricognizione effettuata per la realizzazione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico nella zona occidentale del progetto previsto in località Brabaxia sono stati rinvenuti sporadici materiale di interesse archeologico (tre dei quali sicuramente inquadrabile in età storica (UR 2 elaborato SSEI-FVI-RP14), in un'area peraltro interessata anche da lavori agricoli. Peraltro, l'area individuata per la Cabina Primaria corrisponde all'area della Stazione Elettrica RTN già presente sul territorio, in località Perd'e Cuaddu – Monte Is Casteddus. È risultata non accessibile "in quanto dotata di muro perimetrale" e quindi non è stata oggetto di ricognizione.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Vista la presenza di elementi archeologici, risulta necessario prima di avviare le opere effettuare saggi preventivi secondo le modalità previste dall'allegato I.8 del D. lgs. 36 del 2023. Devono essere completate le ricognizioni nelle aree in cui in questa fase non si è riusciti ad accedere nei terreni.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Considerato che L'areale presenta una intensa presenza di siti archeologici, viste le situazioni emerse durante le



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

ricognizioni effettuate dai professionisti incaricati dalla ditta, si ritiene necessario eseguire saggi archeologici preventivi nelle aree a rischio archeologico e completare la ricognizione nelle aree non ricognite.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze
Nessuno.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. c):

Fascia di tutela del Riu Bau 'e Carru (Riu Valzanella), a circa 50 m;

Fascia di tutela del Riu Roledu, a circa 110 m;

-Art. 142, comma 1, lett. g):

bosco di macchia a lentischio e roverella in alcune aree nella sezione Ovest dell'impianto.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area dell'impianto non ricade negli ambiti costieri omogenei individuati dal PPR.

Nel comune di Isili è vigente un Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Sardegna in data 10/08/1981, non adeguato al PPR.

L'area interessata ricade urbanisticamente in ZONA "D"- sottozona D1", che rientra nell'ambito del Piano industriale della Sardegna Centrale dotato di un "Piano Regolatore dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale" del 19/12/1975, per il quale è oggi vigente la Variante del 23/04/1999: l'impianto ricade in parte in "Zona per insediamenti Produttivi", in parte in "Zona per Servizi Attrezzature consortili e verde attrezzato" ed in parte in Zona "Viabilità di Piano e Fascia di rispetto per infrastrutture".

Parte delle superfici impegnate nel progetto ricadono in un'area oggetto di permesso di ricerca mineraria denominato "Mauru Marras" come da Determinazione 267/2023 dell'Assessorato Regionale all'Industria; i diritti demaniali sui giacimenti minerari sono acquisiti al patrimonio indisponibile della RAS.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

Assetto ambientale

-Componenti ambientali:

Parte dell'impianto ricade in aree classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agro-forestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate", parte in aree classificate come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" e parte classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "boschi".

Disciplina delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" (art. 29 delle NTA), prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Disciplina delle "aree seminaturali" (art. 26 delle NTA), sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.”

Disciplina delle “aree naturali e sub-naturali” (art. 23 delle NTA), è vietato: *“qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.*

-Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall’art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, “Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”: come indicati al punto B.1.1.b.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA:

Area di gestione speciale Ente Foreste “Nurallao”, a circa 2 km;

Area di gestione speciale Ente Foreste “Isili”, a circa 2,1 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA “Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale”: *“i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.*

Assetto Storico Culturale

-Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA ed ivi disciplinati all’art. 49:

ID5023 – Nuraghe, a circa 750 m;

ID5012 – Nuraghe, a circa 850 m;

ID6796 – Nuraghe, a circa 900 m;

ID5014 - Nuraghe, a circa 1,2 km;

ID6795 - Nuraghe, a circa 1,3 km;

ID5013 - Nuraghe, a circa 1,3 km;

ID5022 - Nuraghe, a circa 1,3 km (dalla Cabina primaria “Isili”).

-Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR “nuclei di antica e prima formazione”: l’impianto dista circa 3,4 km dal centro matrice di Nurallao e circa 4 km da quello di Isili.

Assetto Insediativo

-Componenti insediative

L’impianto ricade in parte (circa 17 ha su 26 ha) in aree classificate dal PPR tra le “grandi aree industriali”, di cui agli artt. 91-93 delle NTA.

-L’intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture”, disciplinato agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all’art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se *“a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.*

- A circa 2 km dall’impianto corre la Strada Statale 128 Centrale Sarda classificata dal PPR “strada a valenza paesaggistica e fruizione turistica”, mentre nell’area vasta, a circa 7 km, corre la Strada Statale 198 di Seui e Lanusei, classificata dal PPR “strada a valenza paesaggistica”.

B.1.2 – Beni Architettonici

-A circa 1 km ad Ovest, distanza minima, si articola la tratta ferroviaria turistica a scartamento ridotto del Trenino Verde “Mandas-Sorgono”, di cui alla Legge n. 128/2017, con le storiche opere d’arte ferroviaria, le fermate e le Case cantoniere, che fa tappa nella Stazione di Nurallao, fino al complesso ferroviario della Stazione di Sarcidano.

-Casa di reclusione di Isili, già Colonia penale, a circa 2 km a Nord.

-Chiesa di S. Antonio da Padova in località Fadali a Isili (D. M. ex. D. Lgs. 490/99 del 13/05/2000), a circa 2,5 km;

-Stazione di Sarcidano della tratta del Trenino Verde, Casello ed opere annesse, a circa 2,5 km;

-Chiesa di San Sebastiano in agro di Isili, a circa 3 km;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

-Ex fabbricato viaggiatori della Stazione di Nurallao e Casa Cantoniera, a circa 3 km.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul paesaggio e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale prescelto per il campo fotovoltaico ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le aree di pericolosità molto elevata del PAI (Hi3 e Hi4).

L'intervento è localizzato nella sub-regione del Sarcidano, un ambito a prevalenza collinare con altimetria variabile, contraddistinto dalla presenza di colline ed altopiani, che si alternano a valli fluviali, parte di un territorio rurale dedito da secoli all'agricoltura ed all'allevamento. Sebbene attualmente il territorio sia scarsamente antropizzato, l'area di studio è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti nuragici e conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, tra i più significativi ed iconici della Sardegna, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di interscambio tra i siti. Nel territorio, anche a seguito di misure di investimento pubblico portate avanti dalla Regione Sardegna, sono attivi itinerari turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico, basati sul modello del turismo lento ed esperienziale, sui quali le comunità locali stanno faticosamente investendo per uno sviluppo autentico del settore agropastorale e per uscire dall'isolamento e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi. A circa 2 km dall'impianto corre il tracciato della tratta ferroviaria del Trenino Verde che collega Nurallao con Isili. Il sito di installazione dell'impianto è localizzato all'interno della Zona industriale della Sardegna Centrale ove sono già presenti 2 vasti impianti fotovoltaici (per circa 25 ha); la Zona industriale è situata in ambito completamente rurale e naturale, a circa 3 km dall'abitato di Nurallao e a circa 4 km dall'abitato di Isili.

L'analisi del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR nell'area direttamente interessata dall'impianto mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio.

La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza al reticolo fluviale; in particolare, l'area dell'impianto risulta distante circa 50 m dalla fascia di tutela del Riu Bau 'e Carru (Riu Valzanella) e a circa 110 m dalla fascia di tutela del Riu Roledu, beni culturali ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR, la cui disciplina, all'art. 18 delle NTA, prevede che tali beni siano "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". La localizzazione dei pannelli fotovoltaici nelle immediate vicinanze della fascia tutelata di 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela stabiliti dal PPR, ancorché le fasce di tutela ricadano all'interno del perimetro dell'ex Consorzio industriale.

Circa l'impatto sul patrimonio ambientale naturale deve ancora rilevarsi che l'impianto ricade in aree classificate dal PPR tra le "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" ed in parte in aree classificate tra le "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "boschi". Per le "aree seminaturali", la disciplina del PPR, all'art. 26 delle NTA, vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"; mentre per le "aree naturali e sub-naturali" la disciplina del PPR, all'art. 23 delle NTA, vieta: "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

Come si apprende dalla nota prot. n. 79841 del 16/11/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS, alcune aree poste al lato Ovest dell'impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs. 42/2004.

Per quanto sopra, la realizzazione dell'impianto mostra di avere impatti negativi significativi sulla componente paesaggio naturale e seminaturale.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

La struttura del territorio è inoltre qualificata da numerose emergenze archeologiche nuragiche che ne connotano i panorami, molte delle quali sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli art. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA del PPR, presenti anche nelle vicinanze del progettato impianto: ID5023 a circa 750 m, ID5012 a circa 850 m, ID6796 a circa 900 m ed altri quattro a poco più di 1 km. Corre l'obbligo sottolineare che il buffer dei 100 m dai beni paesaggistici, prescritto dal successivo art. 49 comma 1 delle NTA (*nell'area è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela*), costituisce un primo perimetro di salvaguardia del bene nelle more della co-pianificazione per l'adeguamento dei piani urbanistici al PPR. Per tale fase di adeguamento, il comma 2 prevede la analitica individuazione cartografica delle aree cosiddette di tutela condizionata del bene, cioè la facoltà di perimetrare e vincolare quell'area necessaria a garantirne l'integrità e la fruibilità paesaggistica. Con ciò, l'installazione dei moduli fotovoltaici in prossimità di tali buffer di salvaguardia provvisoria si pone in contrasto con gli obiettivi del PPR poiché di fatto pregiudica, se non annulla, la possibilità, in sede di co-pianificazione, di perimetrare in misura idonea l'ambito della tutela paesaggistica relativa al bene individuato.

Sotto il profilo urbanistico, tenendo conto delle previsioni del vigente "Piano Regolatore dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale", si deve rilevare che l'impianto ricade in parte in "Zona per insediamenti Produttivi", in parte in "Zona per Servizi Attrezzature consortili e verde attrezzato" ed in parte in Zona "Viabilità di Piano e Fascia di rispetto per infrastrutture". Emerge così che l'impianto si sovrappone all'agglomerato senza tenere conto della pianificazione urbanistica consortile: né della articolazione in lotti e strade, né della destinazione dei lotti. Il Comune di Isili, che dal 2008 ha la competenza amministrativa dell'area consortile, nella nota n. prot. 11162 del 22/11/2023, evidenzia "la criticità relativa all'incompatibilità delle opere ricadenti nelle aree dedicate alla viabilità di Piano e alle relative fasce di rispetto".

Si deve inoltre evidenziare che il perimetro dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale non è interamente ricompreso tra le "Grandi Aree Industriali" individuate nella cartografia del PPR, di cui agli artt. 91-93 delle NTA, e che del proposto impianto soltanto 17 ha su 26 ha ricadono in detta area. Ciò assume rilevanza in quanto gran parte dei 9 ha dell'impianto che risultano esterni alla "Grande Area Industriale" ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" e "aree naturali e sub-naturali", per le quali è necessario conformarsi alla disciplina di sopra riportata, oltre che in aree boschive ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.

L'area prescelta, benché sotto il profilo urbanistico sia interamente contenuta entro il perimetro dell'ex Consorzio, risulta in massima parte non urbanizzata ed allo stato naturale (ad eccezione del settore Orientale); per contro, nell'area dell'ex Consorzio, che non ha mai prodotto lo sperato decollo del Sarcidano, vi sono ad oggi numerose e vaste aree già dotate delle necessarie urbanizzazioni e del tutto inutilizzate ed inedificate, che sono localizzate all'interno del nucleo consolidato dell'agglomerato. Tuttavia, il proponente motiva le scelte localizzative con argomentazioni apodittiche e predilige collocare gran parte dell'impianto in aree ancora naturali ed esterne al nucleo consolidato dell'agglomerato, nonché esterne, sotto il profilo paesaggistico, al perimetro così come individuato dal PPR, senza riguardo per il consumo di suolo boschivo.

Circa l'impatto cumulativo con altri impianti FER si deve evidenziare che il territorio di riferimento e l'area vasta sono già interessate da altri simili proposte sia esistenti che attualmente in itinere.

Nell'area dell'Ex Consorzio sono presenti 2 vasti impianti fotovoltaici (per circa 25 ha) ed inoltre, riguardo alla percentuale residua disponibile di cui alla DGR. n. 5/25 del 29/01/2019, riguardante la realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici nelle aree brownfield definite "industriali, artigianali, di servizio", nella nota n. prot. 11162 del 22/11/2023 il Comune di Isili evidenzia che risultano ricevute negli ultimi 3 anni delle ulteriori pratiche per le quali sono state avviate le procedure, in particolare risulta in fase istruttoria un impianto fotovoltaico della Società GDG SOLAR di potenza unitaria pari a 999 KW, nonché l'Impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori alti 206 m della Inergia S.p.A. attualmente sottoposto a procedimento regionale PAUR. Circa quest'ultimo impianto si deve evidenziare che gli aerogeneratori in progetto saranno collocati a corona dell'impianto fotovoltaico in esame (la WTG2 sarà ad una distanza di circa 200 m dal settore B) e che il tracciato del cavodotto sarà in parte coincidente.

Nel Sarcidano sono inoltre presenti i seguenti impianti di grande taglia:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

- impianto fotovoltaico a Escolca in località Monti Corrogas;
- impianto eolico "Nurri", a circa 7 km di distanza (attualmente in fase di ampliamento, la cui configurazione finale prevede l'installazione di 18 WTG da 3 MW e la realizzazione di due elettrodotti AT).

Vi sono numerose altre proposte, attualmente in iter autorizzatorio, di impianti di grande taglia alimentati da FER sui territori dei comuni finitimi e sull'area vasta:

- ID_VIP 10110, impianto agrivoltaico "Serri" dalla potenza di 39,33 MW integrato con sistema di accumulo da 15 MW in Comune di Serri;
- ID_IP 7838, impianto agrofotovoltaico "Green and Blue Tuili" della potenza di 15.190 kW in comune di Tuili;
- ID_VIP 9606, impianto eolico "Riu Mortoriu" costituito da 12 WTG nei territori comunali di Villanovafranca, Mandas e Gergei;
- ID_VIP 9474, impianto eolico "Luminu" costituito da 17 WTG nei territori comunali di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas e Villanovafranca.

La sommatoria di tutti questi impianti alimentati da FER è passibile di generare un impatto significativo negativo sulla componente ambientale culturale e paesaggistica del territorio di riferimento, anche in considerazione, nell'area di interesse, dell'effetto cumulo con strutture produttive dell'ex Consorzio A.S.I. Sardegna centrale.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica e la disciplina del PPR nelle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate, la non conformità alla disciplina del PPR e l'effetto cumulativo con altri impianti alimentati da FER portano all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, anche all'interno dello stesso agglomerato industriale privilegiando i lotti non ancora utilizzati ove sono già presenti le opere di urbanizzazione, piuttosto che occupare aree marginali dell'Ex Consorzio ancora prevalentemente naturali, individuando così, tra più soluzioni, quella che presenti il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, dalla nota n. prot. 79841 del 16/11/2023 del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari della RAS emerge che alcune aree poste al lato Ovest dell'impianto sono ricoperte da vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella e pertanto sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del relativo SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 si comunica che la localizzazione di parte dell'impianto aree boschive tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del citato D. Lgs. 42/2004, la non conformità con la disciplina del PPR e la valutazione dell'effetto cumulativo portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, anche all'interno dello stesso agglomerato industriale privilegiando i lotti non ancora utilizzati ove sono già presenti le opere di urbanizzazione, piuttosto che occupare aree marginali dell'Ex Consorzio ancora prevalentemente naturali, individuando così, tra più soluzioni, quella che presenti il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail:

paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it;

Area funzionale patrimonio archeologico

Il funzionario archeologo

Dott. ssa Gianfranca Salis

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

Il tecnico istruttore

arch. Gabriela Frulio

Il funzionario architetto

arch. Paolo Margaritella

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID 10464] ISILI (SU). Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,196 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.

Contributo istruttorio.

Vista la nota di codesta Soprintendenza Speciale, prot. n. 24978 del 25/10/2023 con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio di questo Servizio III al progetto in oggetto, vista la nota, prot. 22943 del 19.12.2023, con la quale la competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha inviato le proprie valutazioni, vista la documentazione presentata dalla società proponente e pubblicati sul sito del MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, vista la normativa vigente, D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, questo Servizio III comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza considerando che non si rilevano beni architettonici tutelati ricadenti nelle fasce di rispetto delle aree di progetto.

Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Maria Luisa Desiderio

Il Dirigente del Servizio III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 10464] ISILI (SU) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l.
Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 24978 del 25.10.2023.
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA n. 22943 del 19.12.2023.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli

Daria Mastrorilli
2024.01.10 07:31:46
+01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
Arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
10.01.2024 10:44:55
GMT+01:00



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it